

Abruzzo - L.R. 6 maggio 2011, n. 12 (1).

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 12, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 maggio 2011, n. 32.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 Modifiche all'*articolo 2 della L.R. n. 12/2005*.

1. All'*articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12* (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "turismo, ambiente, energia" sono sostituite dalle seguenti: "Protezione civile, ambiente";
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2 Modifiche ed integrazioni all'*articolo 3 della L.R. n. 12/2005*.

1. All'*articolo 3 della L.R. n. 12/2005* sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 9 le parole "non oltre 5 anni" sono sostituite dalle seguenti "non oltre dieci anni";
- b) al comma 11 le parole "entro quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "entro nove anni";
- c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione e i Comuni si avvalgono dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA) nell'ambito delle prestazioni cui questa è tenuta a norma dell'articolo 5 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – A.R.T.A.).».

Art. 3 Modifiche ed integrazioni all'*articolo 5 della L.R. n. 12/2005*.

1. All'*articolo 5 della L.R. n. 12/2005* sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole "esclusivamente pedonale" sono aggiunte, in fine, le parole "I nuovi apparecchi d'illuminazione a Led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alle lettere b) ed e) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lm/W";
- b) alla lettera d) del comma 11 le parole "entro 3 anni" sono sostituite dalle seguenti "entro nove anni";
- c) alla lettera e) del comma 11 le parole "entro 5 anni" sono sostituite dalle seguenti "entro dieci anni";
- d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. I Comuni il cui territorio non ricade nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dell'articolo 7, possono adottare integralmente i criteri previsti dal comma 11 mediante l'approvazione di appositi regolamenti.».

Art. 4 Inserimento dell'articolo 9-bis nella L.R. n. 12/2005.

- 1. Dopo l'articolo 9 della L.R. n. 12/2005 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis
Indirizzi per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso.
1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, approva, entro il 31 dicembre 2011, gli indirizzi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso e i criteri di applicazione della presente legge.».

Art. 5 Abrogazioni.

- 1. L'articolo 10 della L.R. n. 12/2005 è abrogato.

Art. 6 Entrata in vigore.

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.